



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale

Il presente documento raccoglie le risposte, formulate da **AAMS**, alle richieste di chiarimenti pervenute a questa amministrazione ai sensi e per gli effetti del paragrafo 7.2 del **capitolato d'oneri**.

Il suddetto documento è periodicamente aggiornato, man mano che sopraggiungono nuove ed ulteriori richieste di chiarimenti.

QUESITO 1

Vorremmo sapere se i due requisiti (a) della raccolta di gioco di € 1,5 miliardi negli ultimi tre esercizi chiusi e (b) di una rete di almeno 3.000 punti di erogazione dei servizi si riferiscono al territorio dell'Italia oppure dell'Unione Europea. Le chiediamo quindi solo un'interpretazione del termine "sul territorio".

RISPOSTA 1

Il paragrafo 5.2 del **capitolato d'oneri** dispone che "i requisiti di capacità tecnico-organizzativa per l'ammissione alla procedura di selezione consistono in una comprovata competenza nella conduzione di una rete tecnologica e commerciale articolata sul *territorio*,..."

L'espressione "*sul territorio*" non definisce dei "limiti geografici" ed è utilizzata per sottolineare che il **candidato** deve comprovare il possesso della competenza nella conduzione di una rete tecnologica e commerciale "fisicamente presente sul territorio" senza alcuna limitazione.

QUESITO 2

Il sottoscritto chiede l'interpretazione autentica e coordinata del paragrafo 5.2, lettera b) del capitolato d'oneri e della definizione di cui al n. 37 (Punto di erogazione di servizi) del nomenclatore unico delle definizioni. In particolare chiede conferma in ordine al fatto:

- che per "Punto di erogazione di servizi" debba intendersi uno sportello di front office e non il luogo fisico (cioè il punto di gioco, l'agenzia, il negozio ecc.) in cui lo stesso è ubicato. Di talchè è possibile che nel luogo fisico (cioè il punto di gioco, l'agenzia, il negozio ecc.) sia presente ed operativa una pluralità di "Punti di erogazione di servizi";*
- che agli effetti dell'ammissione alla procedura in oggetto il requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al richiamato paragrafo 5.2, lettera b) del capitolato d'oneri si consideri posseduto (anche) dal soggetto che abbia gestito nell'anno 2006 una rete di almeno 3000 "Punti di erogazione di servizi" per quanto ubicati in un numero inferiore di luoghi fisici.*

RISPOSTA 2

Il **candidato** deve dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.2 lettera b) del **capitolato d'oneri** di comprovata competenza nella conduzione di una rete tecnologica e commerciale articolata sul territorio, caratterizzata da aver gestito, nell'anno 2006, una rete composta da almeno 3.000 **punti di erogazione di servizi**.

Il punto 37 del nomenclatore unico delle definizioni dispone che il “**punto di erogazione di servizi**, indica lo sportello di front office, lecitamente operativo, di una rete organizzata per la distribuzione di servizi collegata attraverso una rete telematica ad un sistema unico di gestione ed abilitata ad effettuare transazioni finanziarie. A titolo esemplificativo sono **punti di erogazione di servizi** i punti di gioco sportivi ed ippici , le agenzie e i negozi sportivi ed ippici, gli sportelli bancari, postali, ecc.”

Il **punto di erogazione di servizi** indica uno sportello di front office inteso come sportello di accoglienza e di interazione con il cliente, con cui è erogato il servizio attraverso una rete organizzata per la distribuzione del servizio stesso.

In ogni luogo fisico possono essere operativi più **punti di erogazione dei servizi**, ciascuno di essi utile ai fini del computo del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.2 lettera b) del **capitolato d'oneri**.

QUESITO 3

Con riferimento ai paragrafi 4.1, 5.6, 5.7 e 9.2 lett. d) del Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire se è ammessa la partecipazione di una società per azioni per conto di società costituenda.

In particolare si chiede di chiarire se, anche il candidato che già rivesta la forma di società per azioni con un capitale sociale già oltre i 20 milioni di Euro, al momento della partecipazione alla procedura di selezione, possa, successivamente alla formazione della graduatoria ed in caso di aggiudicazione, costituire, in qualità di socio unico, un'apposita e diversa società per azioni, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato d'Oneri, ai fini della stipula della convenzione di concessione e dell'esecuzione delle attività concessorie. Tale società sarà quella che provvederà agli adempimenti successivi all'aggiudicazione di cui ai paragrafi 20 e seguenti del Capitolato d'Oneri.

In caso positivo, si chiede di chiarire se ed in quale modalità, la circostanza di cui sopra, debba essere dichiarata nella domanda di partecipazione.

RISPOSTA 3

Il paragrafo 20.2. del **capitolato d'oneri** prevede espressamente l'ipotesi di **aggiudicazione** a favore di un soggetto già costituito nella forma di società per azioni stabilendo che, in tal caso, detto soggetto, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito della **procedura di selezione**, debba adeguare il proprio capitale sociale portandolo alla somma di Euro 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00).

Si richiama altresì l'attenzione degli eventuali interessati sul disposto di cui al paragrafo 5.7 del **capitolato d'oneri** in base al quale l'oggetto sociale della società per azioni costituita a seguito della pubblicazione dell'esito della **procedura di selezione** deve prevedere espressamente l'attività di esercizio e sviluppo, in regime di **concessione**, dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**. Ciò chiaramente implica che, nel caso di **aggiudicazione** a favore di soggetto già costituito nella forma di società per azioni, quest'ultimo dovrà modificare l'oggetto sociale conformemente al disposto del richiamato paragrafo 5.7 del **capitolato d'oneri**. Per quanto concerne il capitale sociale si conferma che la società per azioni che deve essere costituita entro il termine sopra precisato dovrà essere dotata di un capitale sociale pari a Euro 20.000.000,00 (Euro ventimilioni/00), interamente versato, ai sensi del paragrafo 5.6 e del paragrafo 20.2 del **capitolato d'oneri**.

In base alla disciplina di cui al **capitolato d'oneri** anche il soggetto che presenti la **domanda di partecipazione** quale soggetto già costituito nella forma di società per azioni potrà impegnarsi, per sua scelta, a costituire, in caso di **aggiudicazione**, una nuova società per azioni cui parteciperà quale socio unico e che dovrà avere tutti i requisiti specificati nel **capitolato d'oneri**. In tal caso, per quanto concerne la compilazione della **domanda di partecipazione**, il soggetto interessato, nel rilasciare la dichiarazione di cui al punto d), pag. 4 dell'Allegato A1 al **capitolato d'oneri**, dovrà specificare di impegnarsi a costituire, ai fini della stipula dell'**atto di convenzione**, una società per azioni, con le caratteristiche stabilite ai paragrafi 5.6 e 5.7 del **capitolato d'oneri**. Resta inteso che, nell'ipotesi in esame, ove l'**aggiudicatario** non provveda ad adempiere l'impegno assunto con la **domanda di partecipazione** costituendo, nei termini stabiliti dal **capitolato d'oneri**, la nuova società per azioni, **AAMS** adotterà tutti i conseguenti provvedimenti previsti dal medesimo **capitolato d'oneri**.

QUESITO 4

Con riferimento al paragrafo 7.5 lett. b) del Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire se la certificazione di idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti previsti dalla procedura di selezione possa essere fornita nelle forme previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445 ovvero, in caso negativo, se debba prodursi copia semplice o autenticata della delibera dell'organo societario che attribuisce i suindicati poteri.

RISPOSTA 4

Le disposizioni cui si riferisce la domanda sono riportate nel paragrafo 8.5, lett. b) del **capitolato d'oneri**.

La certificazione di idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti previsti dalla **procedura di selezione** può essere fornita nelle forme previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445; in tal caso la dichiarazione resa in regime di autocertificazione dovrà riportare i dati completi dell'atto di conferimento dei poteri di sottoscrizione e rappresentanza in capo al soggetto che la renderà, fermo restando quanto disposto dal paragrafo 15.2 del **capitolato d'oneri**.

QUESITO 5

Con riferimento al paragrafo 9.2 lett. e) del Capitolato d'Oneri ed all'art. 6, comma 3, dello schema di atto di convenzione, si chiede di chiarire se debbano ritenersi esonerati dall'impegno ivi previsto i candidati emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati, posto che, in tale ipotesi, le variazioni di composizione societaria rilevanti, aventi cioè ad oggetto quote di partecipazione pari o superiori al 2% del capitale sociale, possono essere effettivamente e tempestivamente conosciute solo se i soggetti che le hanno determinate ne danno comunicazione al soggetto emittente ed alle competenti autorità di controllo e vigilanza (CONSOB-BORSA), nelle forme e nei termini previsti dalla normativa di riferimento.

Con riferimento al paragrafo 9.2 lettera f) del Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire se l'impegno debba essere assunto solo nell'ipotesi in cui il candidato si presenti per conto di una società da costituire.

RISPOSTA 5

Le obbligazioni di comunicazione ad **AAMS** di ogni variazione della composizione societaria superiore al 5% (cinque per cento), di cui al paragrafo 9.2, lettera e) del **capitolato d'oneri** e di cui all'articolo 6, comma 3 dello **schema di atto di convenzione**, devono essere sempre e comunque adempiute quando a disposizione dell'**aggiudicatario** o **concessionario**.

Fermo quanto sopra, partendo dall'assunto che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 120, TUIF e artt. 117, 121, 122 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss. mm., le comunicazioni relative a variazioni delle partecipazioni rilevanti, pena l'impossibilità di esercitare il relativo diritto di voto, devono essere comunicate alla CONSOB ed alla società partecipata entro cinque giorni di mercato aperto dall'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, si precisa che, nel caso di omissione da parte dell'obbligato di dette comunicazioni, sarà obbligo della società quotata interessata procedere tempestivamente alla comunicazione ad **AAMS** della variazione della partecipazione al capitale sociale, non appena essa ne sia venuta a conoscenza.

L'impegno di cui al paragrafo 9.2. lett. f) del **capitolato d'oneri** dovrà essere assunto anche dalla società che partecipi alla **procedura di selezione** nella forma di società per azioni già costituita.

QUESITO 6

- 6.1 *Con riferimento ai paragrafi 5.1 e 5.2 lettera a) del Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire se la documentazione comprovante il raggiungimento dei requisiti ivi indicati possa essere costituita da apposite dichiarazioni rese dal rappresentante del candidato, nelle forme previste dal D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445 ovvero, in caso negativo, da copia dei bilanci di esercizio relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 autenticata ai sensi del D.P.R. sopra citato, certificati da una società di revisione contabile da allegare alla domanda di partecipazione e che, in tale caso, i bilanci non debbano essere nuovamente presentati in caso di aggiudicazione, contrariamente a quanto previsto dal paragrafo 20.1 del Capitolato d'Oneri.*
- 6.2 *Con riferimento al paragrafo 5.2 lettera b) del Capitolato d'Oneri, nonché al punto 37) del Nomenclatore unico delle definizioni, si chiede di chiarire se:*
- i. ai fini del possesso del requisito relativo alla capacità di gestione di una rete di almeno 3.000 punti di erogazione di servizi, tra tali punti rientrino anche i punti vendita di raccolta del gioco ...;*
 - ii. in caso affermativo, se nessuna attestazione debba essere fornita, neanche in caso di aggiudicazione, posto che tale dato è in possesso della stazione appaltante.*

RISPOSTA 6

- 6.1 Il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 lettera a) del **capitolato d'oneri** deve essere comprovato attraverso l'allegazione alla **domanda di partecipazione** di idonea documentazione. La produzione dei bilanci relativi agli anni 2004, 2005, 2006 asseverati e certificati da una società di revisione contabile potrà essere ritenuta idonea, anche se, si precisa, il giudizio in merito alla idoneità della documentazione prodotta per comprovare il possesso dei suddetti requisiti sarà rimesso interamente alla Commissione di selezione. Nel caso in cui i **candidati** alleghino alla **domanda di partecipazione** i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi chiusi in copia autentica, asseverata e certificata da una società di revisione contabile, detti bilanci, in caso di **aggiudicazione**, non dovranno essere nuovamente prodotti dall'interessato. Resta fermo che ai sensi e per gli effetti del paragrafo 20.1 del **capitolato d'oneri**, l'**aggiudicatario** deve attestare, tramite la presentazione di una relazione di bilancio asseverata da una società di revisione contabile tra quelle di cui all'albo tenuto dalla CONSOB, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 5.1 del **capitolato d'oneri**, e di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.2 del **capitolato d'oneri**.

6.2 Il punto 37 del nomenclatore unico delle definizioni dispone che il “**punto di erogazione di servizi**, indica lo sportello di front office, lecitamente operativo, di una rete organizzata per la distribuzione di servizi collegata attraverso una rete telematica ad un sistema unico di gestione ed abilitata ad effettuare transazioni finanziarie. A titolo esemplificativo sono **punti di erogazione di servizi** i punti di gioco sportivi ed ippici , le agenzie e i negozi sportivi ed ippici, gli sportelli bancari, postali, ecc.”

Il **punto di erogazione di servizi** indica uno sportello di front office inteso come sportello di accoglienza e di interazione con il cliente, con cui è erogato il servizio attraverso una rete organizzata per la distribuzione del servizio stesso.

In ogni luogo fisico possono essere operativi più **punti di erogazione dei servizi**, ciascuno di essi utile ai fini del computo del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.2 lettera b) del **capitolato d’oneri**.

Ciò premesso, si osserva che, qualora i *punti di vendita di raccolta del gioco* ..., rientrino nei canoni sopra definiti, essi saranno considerati utili ai fini del computo del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al paragrafo 5.2 lettera b) del **capitolato d’oneri**.

Il citato requisito di cui al paragrafo 5.2 lettera b) del **capitolato d’oneri** deve essere, comunque, comprovato da idonea documentazione come previsto dall’ultimo periodo del paragrafo 5.2 del **capitolato d’oneri**.

QUESITO 7

Posto che i paragrafi 13.2 lettere a) e b) e 14.5 del Capitolato d’Oneri, prevedono che sia la garanzia provvisoria ed il relativo impegno all’integrazione in caso di aggiudicazione, sia gli impegni al rilascio della prima e seconda garanzia, debbano essere rinnovabili, su richiesta di AAMS, qualora la relativa scadenza iniziale (di 18 o 8 mesi) sia antecedente alla data di stipula della convenzione di concessione, si chiede se la clausola di rinnovo debba essere contenuta nell’atto di garanzia e negli impegni, nel qual caso si chiede di indicare una data certa di scadenza dell’atto di garanzia e degli impegni medesimi. In alternativa, si chiede se sia possibile, prima di ciascuna scadenza, e su richiesta di AAMS, produrre idonea documentazione, rilasciata dall’ente garante, attestante l’avvenuto rinnovo dell’atto di garanzia e degli impegni.

RISPOSTA 7

Sia la garanzia, di cui al paragrafo 13.2, lettera a), che gli impegni, di cui rispettivamente ai paragrafi 13.2, lettera b) e 14.5 del **capitolato d’oneri**, devono essere rinnovabili, su richiesta di **AAMS**, secondo le condizioni previste dai richiamati paragrafi del **capitolato d’oneri**.

La garanzia di cui al paragrafo 13.2, lettera a), e gli impegni, di cui rispettivamente ai paragrafi 13.2, lettera b) e 14.5 del **capitolato d'oneri**, in caso di rinnovo, dovranno avere validità ed efficacia per il periodo che sarà indicato da **AAMS** al momento dell'eventuale richiesta di rinnovo.

QUESITO 8

Con riferimento al paragrafo 14.3 del Capitolato d'Oneri ed all'art. 22 comma 2 dello Schema di atto di convenzione, si chiede di confermare che l'importo del massimale complessivo relativo alla garanzia ivi prevista è pari ad Euro 90.000.000,00 e, pertanto, inferiore alla sommatoria dei tre massimali indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo paragrafo che, ammonterebbe ad Euro 115.000.000,00.

RISPOSTA 8

L'importo complessivo della garanzia di cui al paragrafo 14.3 del **capitolato d'oneri** e di cui all'articolo 22, comma 2 dello **schema di atto di convenzione** è pari ad euro 90.000.000,00 (novantamiloni/00).

QUESITO 9

Con riferimento al paragrafo 22.2 lettera c) del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire mediante quale documentazione, e sotto quale forma, debba essere prodotta l'attestazione relativa al rapporto di indebitamento.

RISPOSTA 9

La documentazione che deve comprovare il **rapporto di indebitamento** è precisata nella definizione n. 43 del nomenclatore unico delle definizioni.

QUESITO 10

Con riferimento all'art. 24 comma 1 lettera a) dello schema di atto di convenzione, si chiede di chiarire che il compenso del concessionario - costituito dall'aliquota percentuale degli importi delle giocate raccolte tramite la rete distributiva fisica, indicata nell'offerta economica al ribasso sulla base d'asta fissata al 5.71%, - non comprende i compensi riconosciuti ai punti vendita fisici.

RISPOSTA 10

Fermo restando il compenso percepito dei **punti di vendita fisici** ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con la legge 27 febbraio 2002 n. 16, si precisa che il compenso riconosciuto ai **punti di vendita fisici** in base all'articolo 24, comma 1, lettera a) dello **schema di atto di convenzione**, è inteso come l'importo eventualmente riconosciuto dal **concessionario** ai **punti di vendita fisici** in forza di specifici accordi intercorrenti tra le citate parti.

Si precisa che l'aliquota percentuale di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), non comprende i compensi percepiti dai **punti di vendita fisici** ai sensi dell'articolo 14 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con la L. 27 febbraio 2002 n. 16.

QUESITO 11

Si chiede di voler fornire il Codice Identificativo Gara onde consentire il versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici di cui alla Delibera emanata dall'Autorità medesima in data 10 gennaio 2007, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l'anno 2007.

RISPOSTA 11

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è 00654456EA, come da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) n. 93, 5^a Sezione speciale, del 10 agosto 2007.

Il contributo di cui alla deliberazione del 10 gennaio 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è dovuto da ciascun **candidato** nella misura di euro 100,00 (cento/00) e dovrà essere versato secondo le modalità di cui alle istruzioni operative emanate dalla medesima Autorità, disponibili sul sito www.autoritalavoripubblici.it.

Si informa, altresì, che la ricevuta in originale del versamento del contributo ovvero copia autentica della stessa unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità dovranno essere presentati dal **candidato**, pena la nullità dell'offerta, con la **domanda di partecipazione** ed inseriti nella busta A di cui al paragrafo 6.2 del **capitolato d'oneri**.

La scadenza del termine di presentazione della **domanda di partecipazione** da parte di ciascun **candidato** resta confermata al 28 settembre 2007, entro e non oltre le ore 16:00.

Il presente avviso del suddetto Codice Identificativa Gara è, altresì, pubblicato sul sito istituzionale www.aams.it.

QUESITO 12

Con riferimento al paragrafo 13.2 lett. b) del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire se, in alternativa alla dichiarazione di impegno, ivi previsto, ad incrementare la cauzione provvisoria sino a Euro 40 milioni, sia possibile prevedere nell'atto di garanzia l'automatica integrazione del massimale garantito, da Euro 5 milioni ad Euro 40 milioni, integrazione automaticamente efficace a decorrere dalla data di pubblicazione dell'esito della procedura di selezione, ove da tale esito risulti l'aggiudicazione a favore del candidato nell'interesse del quale la garanzia provvisoria è prestata.

In caso positivo si chiede, altresì, di chiarire se, la previsione del suddetto automatismo esoneri l'aggiudicatario dall'adempimento previsto al paragrafo 20.3 del Capitolato d'Oneri.

RISPOSTA 12

Il **candidato** è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante la costituzione e l'impegno all'integrazione della garanzia provvisoria a copertura degli obblighi assunti con la sottoscrizione della **domanda di partecipazione**, fino alla stipula dell'**atto di convenzione**, nella forma di cui al paragrafo 13.1 del **capitolato d'oneri** e nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 13.2, lettera a) e lettera b) dello stesso **capitolato d'oneri**.

Fermo restando quanto sopra, qualora fosse prevista nella documentazione comprovante la costituzione della garanzia provvisoria, presentata dal **candidato** con la **domanda di partecipazione**, una clausola di integrazione della stessa garanzia provvisoria, ai sensi del paragrafo 13.2 lettera b) del **capitolato d'oneri**, automaticamente efficace a decorrere dalla data di pubblicazione dell'esito della **procedura di selezione**, in caso di **aggiudicazione**, **l'aggiudicatario**, nel rispetto dei termini previsti dal paragrafo 20.3 del **capitolato d'oneri**, deve comunque confermare ad **AAMS** l'avvenuta integrazione automatica della garanzia provvisoria.

QUESITO 13

Con riferimento al paragrafo 20.5 del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire le funzioni ed il ruolo che dovranno svolgere nei confronti di AAMS l'unità organizzativa ed il responsabile degli adempimenti stabiliti ai capitoli 21 e 22 del Capitolato d'Oneri. In particolare si chiede di chiarire se:

- per unità organizzativa si intenda la sede operativa nel territorio italiano utilizzata dall'aggiudicatario per gli adempimenti stabiliti dai capitoli 21 e 22 del Capitolato d'Oneri;*
- per responsabile si intenda il referente che dovrà essere individuato dall'aggiudicatario per il coordinamento delle attività finalizzate all'esecuzione dei predetti adempimenti.*

RISPOSTA 13

Ai sensi del paragrafo 20.5 del **capitolato d'oneri**, l'**aggiudicatario** comunica ad **AAMS** i riferimenti dell'unità organizzativa, con sede nel territorio italiano, ed il nominativo del responsabile degli adempimenti stabiliti ai capitoli 21 e 22 del **capitolato d'oneri**.

L'unità organizzativa di cui sopra è la sede operativa nel territorio nazionale che l'**aggiudicatario** comunica ad **AAMS** per l'adempimento delle obbligazioni di cui ai capitoli 21 e 22 del **capitolato d'oneri**. Il responsabile degli adempimenti di cui ai capitoli 21 e 22 del **capitolato d'oneri** è il soggetto, munito dei necessari poteri, indicato dall'**aggiudicatario** come responsabile dei citati adempimenti previsti dal **capitolato d'oneri**.

QUESITO 14

Con riferimento al paragrafo 9.2 lettera h) del Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire se l'impegno ivi previsto debba essere sottoscritto solo nel caso in cui la candidatura venga presentata per società da costituire.

RISPOSTA 14

Ai sensi del paragrafo 9.2, lettera h) del **capitolato d'oneri**, il **candidato** nella **domanda di partecipazione**, dichiara, in riferimento alla **procedura di selezione**, che si impegna a mettere a disposizione della società per azioni, di cui al paragrafo 9.2, lettera d) del **capitolato d'oneri**, per tutta la durata della **concessione** le risorse tecniche ed economiche necessarie all'esercizio ed allo sviluppo dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**. Tale obbligazione deve essere adempiuta dal **candidato** che si presenti alla **procedura di selezione** per conto di società da costituire nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 5.6 e 5.7 del **capitolato d'oneri**; il **candidato** che si presenti alla **procedura di selezione** già come soggetto costituito in società per azioni, sarà comunque tenuto al rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 5.6 e 5.7 del **capitolato d'oneri**.

QUESITO 15

15.1 *Con riferimento al paragrafo 9.2 lettera f) del Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire se l'impegno ivi previsto debba essere sottoscritto solo nel caso in cui la candidatura venga presentata per società da costituire.*

15.2 *Con riferimento all'art. 6 comma 4 dello Schema di atto di convenzione si chiede di confermare che decorsi i primi tre anni di durata della concessione si possa procedere liberamente alla cessione della quota di partecipazione al capitale sociale per il controllo societario della società firmataria dell'atto di convenzione e che nei primi tre anni la predetta cessione sia vietata in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'AAMS.*

RISPOSTA 15

La risposta al quesito 15.1 è già stata pubblicata ed è disponibile alla voce "RISPOSTA 5".

L'articolo 6, comma 4, dello **schema di atto di convenzione** stabilisce che "è vietata la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale per il controllo societario nei primi tre anni a decorrere dalla stipula" dell'atto di convenzione.

Si conferma pertanto che il divieto di cui al citato articolo 6, comma 4, dello **schema di atto di convenzione** è assoluto; quindi non è prevista la possibilità, come prospettato nel quesito, di cessione della riferita quota di partecipazione al capitale sociale per il controllo societario nel primo triennio di validità e di efficacia della **concessione**.

Decorso il termine triennale sopra indicato, la quota di partecipazione al capitale sociale per il controllo societario della società concessionaria potrà essere ceduta previa autorizzazione di **AAMS**; in tal caso, ai sensi dello stesso articolo 6, comma 4, dello **schema di atto di convenzione**, il cessionario sarà tenuto anch'esso al rispetto del divieto di cessione nei tre anni successivi alla data di acquisizione.

QUESITO 16

Con riferimento al paragrafo 5.3 del Capitolato d'Oneri si chiede di confermare che, ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 del Capitolato d'Oneri, sia possibile per il candidato avvalersi anche di società consociate, intendendosi per tali le società che siano controllate direttamente o indirettamente dalla medesima società che controlla il candidato, come peraltro previsto dall'art. 49 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

RISPOSTA 16

Il **candidato** può apportare i requisiti di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 del **capitolato d'oneri** per il tramite di società direttamente controllanti o controllate, in Italia od in altro stato, ovvero per il tramite di società collegate al **candidato** stesso, in qualunque forma consentita dalle leggi vigenti, fermo restando che tale condizione, ai sensi del paragrafo 5.3 del **capitolato d'oneri**, deve essere specificamente dichiarata nella **domanda di partecipazione**, secondo le modalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del citato paragrafo 5.3 del **capitolato d'oneri**.

QUESITO 17

Si chiede di confermare che l'adeguamento dell'oggetto sociale di cui ai paragrafi 5.7 e 20.4 del Capitolato D'Oneri, non sia necessario nell'ipotesi l'oggetto sociale del candidato già preveda ogni attività inerente la organizzazione, la gestione e la realizzazione di giochi e/o di lotterie istantanee e/o tradizionali, quali, a titolo esemplificativo, giochi di abilità, concorsi pronostici, forme di estrazione e scommesse, vuoi in via diretta vuoi per concessione ricevuta, in Italia e all'estero. In caso negativo, si chiede di chiarire a quale specifica esigenza risponda la necessità di prevedere espressamente nell'oggetto sociale della società per azioni "l'attività di esercizio e sviluppo, in regime di concessione, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, attraverso la conduzione della rete distributiva".

RISPOSTA 17

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 5.7 del **capitolato d'oneri**, l'oggetto sociale della società per azioni, di cui al paragrafo 5.6 del **capitolato d'oneri**, deve prevedere espressamente l'attività di esercizio e sviluppo, in regime di **concessione**, dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**, attraverso la conduzione della **rete distributiva**. L'**aggiudicatario** entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito della **procedura di selezione**, deve adempiere alle obbligazioni di cui al paragrafo 20.4 del **capitolato d'oneri**, presentando comunque ad **AAMS**, qualora fosse già costituito in società per azioni di diritto italiano, idonea documentazione attestante gli eventuali adeguamenti societari effettuati.

Per ulteriori chiarimenti si veda la risposta al quesito 3, pubblicata e disponibile alla voce "RISPOSTA 3".

QUESITO 18

Si chiede di chiarire a quali rapporti e soggetti si riferisca il richiamo all'art. 93 T.U.L.P.S, di cui al paragrafo 2.6 del Capitolato d'Oneri ed all'art. 5 comma 1 dello Schema di atto di convenzione.

RISPOSTA 18

L'articolo 93 del T.U.L.P.S si applica, ove possibile, ai rapporti con i **punti di vendita fisici**, che esercitano ulteriori e diverse attività rispetto a quelle direttamente collegate all'oggetto della **concessione**.

QUESITO 19

Con riferimento al punto 1.1 dell'Allegato C al Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che l'attività oggetto di contabilità separata sia esclusivamente quella di esercizio e sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.

RISPOSTA 19

Il paragrafo 1.1 dell'allegato C al **capitolato d'oneri** prevede che il **concessionario**, deve essere una società per azioni di diritto italiano il cui oggetto sociale deve prevedere espressamente l'attività di esercizio e sviluppo, in regime di **concessione**, dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**, attraverso la conduzione della **rete distributiva**; qualora tale società eserciti attività ulteriori e diverse da quelle oggetto di **concessione**, queste ultime saranno oggetto di contabilità separata per l'intera durata della concessione....

Pertanto, sono oggetto di contabilità separata le attività oggetto di **concessione**, di cui all'articolo 2, comma 1, dello **schema di atto di convenzione**.

QUESITO 20

Con riferimento al punto 2.1 dell'Allegato C - al Capitolato d'Oneri (secondo punto elenco di pag. 7 e ultimo punto elenco a pag. 8), si chiede di chiarire:

20.1 *se anche per le imprese che apportino risorse essenziali trovi applicazione il punto n. 10 delle Note per la compilazione della domanda di partecipazione di cui all'allegato A1 al Capitolato d'Oneri. In caso di risposta affermativa, in quale busta debbano essere inseriti tali documenti;*

20.2 *quale sia la differenza tra le imprese ausiliarie di cui al secondo punto elenco di pag. 7 e le società controllanti, controllate o collegate coinvolte nei processi relativi alla gestione caratteristica di cui al secondo punto elenco di pagina 8 e se anche per queste ultime trovi applicazione il punto n. 10 delle Note per la compilazione della domanda di partecipazione di cui all'allegato A1 al Capitolato d'Oneri. In caso di risposta affermativa in quale busta debbano essere inseriti tali documenti.*

RISPOSTA 20

Ai sensi del paragrafo 9.2, lettera h) del **capitolato d'oneri**, il **candidato** nella **domanda di partecipazione** dichiara che *si impegna a mettere a disposizione della società per azioni, di cui alla precedente lettera d) del capitolato d'oneri, per tutta la durata della concessione, le risorse tecniche ed economiche necessarie all'esercizio ed allo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale...*

L'impegno a mettere a disposizione della suddetta società le risorse tecniche ed economiche necessarie all'esercizio ed allo sviluppo dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale** deve essere sottoscritto dal legale rappresentate di ciascuna delle società che hanno apportato i requisiti di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 del **capitolato d'oneri**.

Il **candidato** che apporti i requisiti di cui sopra per il tramite delle società, di cui al paragrafo 5.3 del **capitolato d'oneri**, deve presentare con la **domanda di partecipazione** idonee dichiarazioni comprovanti quanto previsto alle lettere a), b), c) e d) dello stesso paragrafo 5.3 del **capitolato d'oneri**. Tali ultime dichiarazioni, in quanto allegate alla **domanda di partecipazione**, sono contenute nella busta A., ai sensi del paragrafo 8.1 del **capitolato d'oneri**.

Nel **progetto organizzativo**, che, ai sensi del paragrafo 11.1 del **capitolato d'oneri**, è contenuto nella busta B, il **candidato**, tra l'altro, deve indicare, in coerenza con le istruzioni di cui al paragrafo 2.1 dell'allegato C al **capitolato d'oneri**:

- i soggetti, ovvero le imprese ausiliarie, che secondo le disposizioni del paragrafo 5.3 del **capitolato d'oneri**, hanno apportato i requisiti di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 del **capitolato d'oneri**;
- i soggetti, ovvero le altre imprese, che apportano, comunque, risorse essenziali per la gestione caratteristica delle attività e funzioni oggetto di **concessione**, qualora diverse ed ulteriori rispetto alle imprese apportatrici dei requisiti di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 del **capitolato d'oneri**;
- il ruolo che i soggetti, di cui ai due punti precedenti, avranno nella gestione caratteristica delle attività e funzioni oggetto di **concessione**.

QUESITO 21

Con riferimento al punto 2.3 lett. c) dell'Allegato C al Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire in cosa si identifichino i centri di distribuzione.

RISPOSTA 21

I centri di distribuzione rappresentano i centri operativi presenti sul territorio che esercitano le attività inerenti la logistica distributiva, di trasferimento delle schede di gioco, delle ricevute e del materiale promozionale, inerenti i **giochi numerici a totalizzatore nazionale**, dai centri di produzione (o luoghi di produzione) ai **punti di vendita fisici** nonché le relative attività di stoccaggio.

QUESITO 22

Con riferimento alla riga 5 della tabella di cui al punto 3.1 dell'Allegato C al Capitolato d'Oneri si chiede di chiarire in cosa si identifichino i presidi territoriali che costituiscono elemento di valutazione della componente relativa alla Logistica distributiva.

RISPOSTA 22

Per *presidi territoriali* si intendono i luoghi fisici dove possono essere esercitate sia le attività di produzione delle schede di gioco, delle ricevute e del materiale promozionale, sia le attività di distribuzione ai **punti di vendita fisici** dei suddetti materiali nonché di stoccaggio.

QUESITO 23

23.1 Si chiede di confermare che ai sensi dell'art. 24 Comma 1 lett. A) l'aliquota percentuale spettante al concessionario vada calcolata sulla raccolta effettuata da quest'ultimo in ciascun anno di durata della concessione a partire dal 1° anno e non sulla raccolta dell'anno precedente come indicato nel paragrafo 12.5 lett. A) del capitolato d'onori.

23.2 Si chiede di precisare se il compenso del concessionario sia comprensivo d'IVA.

23.3 Con riferimento all'articolo 24 comma 1 lett. A) dello Schema di atto di convenzione si chiede di chiarire che il compenso del concessionario – costituito dall'aliquota percentuale degli importi delle giocate raccolte tramite la rete distributiva fisica, indicata nell'offerta economica al ribasso sulla base d'asta fissata al 5,71% - non comprende il compenso riconosciuto al punto vendita fisico anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 14 comma 1 del DL n. 452 del 2001.

RISPOSTA 23

Il **concessionario** a fronte degli adempimenti connessi all'affidamento delle attività e delle funzioni previste dalla **concessione**, percepisce, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a) dello **schema di atto di convenzione**, a decorrere dall'avvio della **concessione** stessa, secondo le modalità stabilite nei provvedimenti che **AAMS** adotterà, un compenso pari all'aliquota percentuale degli importi delle giocate raccolte attraverso la **rete distributiva fisica**, indicata nell'**offerta economica** come **compenso del concessionario**. Tale **compenso** è percepito dal **concessionario** a decorrere dall'avvio della **concessione**, quindi la relativa aliquota percentuale è rapportata agli importi delle giocate raccolte a decorrere dall'avvio della **concessione**.

Il riferimento alla “raccolta dell’anno precedente”, di cui al paragrafo 12.5, lettera a) del **capitolato d’oneri**, è finalizzato unicamente a fornire al **candidato** ulteriori elementi informativi utili alla determinazione, in valore assoluto, della base economica del **compenso del concessionario**. Si rappresenta che la raccolta annua dell’attuale segmento di mercato dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale** si è attestata nel 2006 ad un valore pari a circa euro 2.000.000.000,00.

Il **compenso del concessionario** non è comprensivo di IVA ai sensi della determinazione interpretativa del 13 settembre 2000, Prot. 2000/188757, del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate.

La risposta al quesito 23.3, relativamente ai compensi riconosciuti ai **punti di vendita fisici** è già stata pubblicata ed è disponibile alla voce “RISPOSTA 10”.

QUESITO 24

Si chiede di indicare quale è la percentuale della raccolta dei giochi oggetto della procedura di selezione destinata all’Erario.

RISPOSTA 24

Allo stato attuale, l’ammontare delle entrate percepite dall’Erario è determinabile come il valore che residua dalla raccolta al netto: del compenso percepito dei **punti di vendita fisici** ai sensi dell’articolo 14 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con la legge 27 febbraio 2002 n. 16, del montepremi destinato alle vincite e del **compenso del concessionario**.

QUESITO 25

Con riferimento al punto 1.1 lett. a) dell’Allegato F al Capitolato d’Oneri, si chiede di chiarire se la verifica iniziale sarà effettuata su tutti o solo su alcuni dei punti di vendita messi a disposizione dall’aggiudicatario in almeno 3 regioni italiane ed indicati nella distinta da quest’ultimo fornita ad AAMS.

RISPOSTA 25

L’aggiudicatario comunica ad **AAMS**, secondo le modalità ed entro i termini definiti al paragrafo 1.1 dell’allegato F al **capitolato d’oneri**, la sua disponibilità ad effettuare la verifica iniziale dello stato di avanzamento della realizzazione della **rete distributiva**, allegando, tra l’altro, ai sensi del paragrafo 1.1, lettera a) dell’allegato F al **capitolato d’oneri**, la distinta dei **punti di vendita** disponibili per la stessa

verifica iniziale, i quali citati **punti di vendita** devono interessare almeno tre regioni italiane. Si rappresenta che resta ferma la facoltà di **AAMS** di effettuare la suddetta verifica su tutti gli elementi forniti e messi a disposizione dall'**aggiudicatario** per la stessa verifica iniziale.

QUESITO 26

Con riferimento all'art. 2 comma 1 lett. B) dello schema di atto di convenzione e al punto 19 del Nomenclatore unico delle definizioni, si chiede di chiarire se l'Enalotto telematico è un gioco diverso dall'Enalotto o il medesimo gioco raccolto per via telematica.

RISPOSTA 26

La definizione di **Enalotto telematico** è disponibile al punto 19) del nomenclatore unico delle definizioni.

QUESITO 27

Si chiede di precisare se ai fini del raggiungimento del livello minimo della raccolta garantito per i primi 18 bimestri successivi alla stipula dell'atto di convenzione, sia inclusa anche la raccolta derivante dall'Enalotto telematico e dai giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza.

RISPOSTA 27

Il **minimo garantito della raccolta** è l'importo della raccolta dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale** che il **concessionario** si impegna a garantire, per ciascuno dei diciotto bimestri relativi ai tre anni successivi all'avvio della **concessione**, a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di stipula dell'**atto di convenzione**. La raccolta relativa all'**Enalotto telematico** è parte della raccolta dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**, costituendo l'**Enalotto telematico**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) dello **schema di atto di convenzione**, uno dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**, oggetto della **concessione**.

QUESITO 28

Con riferimento alla tabella di cui al punto 3.2.3 dell'Allegato C al Capitolato d'Oneri, si chiede di indicare come verrà valutata, ai fini del conseguimento del punteggio massimo di tre punti, l'efficacia dell'organizzazione logistica ed in particolare se a prescindere dai tempi di consegna garantiti del materiale venga attribuito il maggior punteggio al candidato

che abbia indicato la percentuale più alta di rispetto dei predetti tempi. Esempio tra un candidato che abbia offerto 7 giorni di tempo con il 90% di consegna garantita ed un candidato che abbia offerto 15 giorni di tempo con il 100% di consegna garantita, a chi viene attribuito il punteggio più alto?

RISPOSTA 28

La percentuale di rispetto dei tempi di consegna del materiale di gioco è l'elemento considerato per la valutazione di tipo quantitativo di cui al paragrafo 3.2.3 dell'Allegato C al **capitolato d'oneri**. Mentre i tempi garantiti (numero di giorni di consegna) per la consegna del suddetto materiale costituiscono un elemento della valutazione di tipo qualitativo per la componente "logistica distributiva" di cui al paragrafo 3.1, tabella 2 dell'Allegato C al **capitolato d'oneri**. Si rappresenta che le valutazioni di merito relative ad elementi quantitativi e qualitativi, eventualmente correlati tra di loro, sono rimesse alle determinazioni della Commissione di selezione. Resta comunque fermo che la valutazione di qualsiasi elemento qualitativo è effettuata tenendo conto delle migliori prassi organizzative e gestionali seguite in analoghi contesti aziendali.

QUESITO 29

Il sottoscritto ai sensi del paragrafo 7.2, titolato "Informazioni sulla procedura di selezione" del Capitolato d'Oneri

VISTI

- la documentazione di gara ed in particolare il capitolo 3 "Principali riferimenti normativi" del Capitolato d'oneri;*
- l'art. 1 comma 91 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) nella parte in cui dispone che la gestione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale "continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di stato, il termine può essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione";*

PRESO ATTO

che nel suddetto capitolo 3 del Capitolato d'oneri non si fa menzione del provvedimento dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di proroga del termine al 31g dicembre 2007;

RILEVATA

la conseguente lacuna, anche agli effetti del migliore espletamento dell'istruttoria della scrivente ai fini della partecipazione alla gara;

CHIEDE

di conoscere gli estremi del provvedimento in parola e/o di ricevere copia del medesimo.

RISPOSTA 29

Il provvedimento di proroga è stato registrato dai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I), Serie Generale, n. 185 del 10 agosto 2007.

QUESITO 30

Il sottoscritto ai sensi del paragrafo 7.2, intitolato "Informazioni sulla procedura di selezione" del Capitolato d'Oneri

VISTE

le definizioni contenute nel "Nomenclatore unico delle definizioni" ai nn. 39 (punto di vendita a distanza), 40 (punto di vendita fisico), 41 (punto di vendita) e 44 (rete distributiva a distanza);

CHIEDE

- se per "rete distributiva a distanza" possa intendersi una rete di siti internet, operatori di telefonia fissa e mobile o TV interattiva che accedono al sito di gioco a distanza (diverso da quello di assistenza al gioco) messo a disposizione dal concessionario;*
- se sia possibile raccogliere gioco attraverso PC dedicati collocati in locali differenti da quelli facenti parte della rete fisica. In caso affermativo, i locali che ospitano dette apparecchiature devono considerarsi parte della "rete distributiva a distanza"?*

RISPOSTA 30

La **rete distributiva a distanza** è costituita dai **punti di vendita a distanza**, secondo la definizione di cui al punto 44 del nomenclatore unico delle definizioni. I **punti di vendita a distanza** sono definiti al punto 39 del citato nomenclatore.

Internet, la telefonia fissa e mobile e la televisione digitale, terrestre e satellitare, rappresentano, invece, possibili canali di accesso ai **giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza** da parte del consumatore.

Il terminale di accesso utilizzato dal consumatore non fa parte della **rete distributiva a distanza** e le modalità di raccolta di gioco sono quelle previste dalla legge che vieta qualsiasi forma di intermediazione.

Il sito internet dedicato alla raccolta dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale con partecipazione a distanza** ai sensi dell'articolo 16, comma 3, dello **schema di atto di convenzione**, è distinto dal sito internet dedicato all'informazione ai consumatori, di cui all'articolo 14, comma 6 del citato **schema di atto di convenzione**.

QUESITO 31

Con riferimento al paragrafo 2.1 dell'allegato C al Capitolato d'oneri (terzo punto elenco di pagina 7), si chiede:

- *di confermare che la descrizione della struttura societaria della “società per azioni che sarà titolare della concessione, con particolare riferimento alla composizione della compagine societaria con gli elementi descrittivi e quantitativi relativi alle attività svolte, sia dalla società stessa che dalle società che detengono partecipazioni rilevanti” si riferisce alle attività svolte al momento della presentazione della domanda di partecipazione e non riguarda le attività che verranno eventualmente svolte in caso di aggiudicazione del servizio in concessione.*

RISPOSTA 31

Ai sensi del paragrafo 2.1 dell'allegato C al **capitolato d'oneri**, il **candidato** deve sviluppare nel **progetto organizzativo** presentato con la **domanda di partecipazione**, tra gli altri elementi, la *descrizione della struttura societaria della società per azioni che sarà titolare della **concessione**, con particolare riferimento alla composizione della compagine societaria con gli elementi descrittivi e quantitativi relativi alle attività svolte, sia dalla società stessa che dalle società che detengono partecipazioni rilevanti superiori al 5%, collegate o controllate, ed al posizionamento sui diversi mercati.*

Il **candidato** descrive, nel **progetto organizzativo**, la situazione attuale delle attività svolte dalle *società che detengono partecipazioni rilevanti*, intesa come situazione vigente al momento della presentazione della **domanda di partecipazione**. Resta inteso che il **candidato** può sviluppare nel medesimo **progetto organizzativo**, per talune società che detengono partecipazioni rilevanti, ulteriori elementi evolutivi considerati dal citato **candidato** significativi ai fini della qualificazione e valutazione del **progetto organizzativo** presentato.

Il **candidato**, inoltre, nel **progetto organizzativo**, descrive la compagine societaria e le attività della società per azioni, di cui ai paragrafi 5.6 e 5.7 del **capitolato d'oneri**, fornendo gli elementi utili a qualificare lo scenario evolutivo, in regime di **concessione**, della struttura societaria e dell'articolazione organizzativa della medesima società, che sarà titolare della **concessione**.

QUESITO 32

Con riferimento al paragrafo 3.1 dell'allegato C al Capitolato d'oneri e, nello specifico alla tabella 2, relativamente ai fattori di valutazione della Struttura societaria e articolazione, si chiede di chiarire cosa si intenda per relazioni illustrative annesse al documento.

Con riferimento al paragrafo 3.1 dell'allegato C al Capitolato d'oneri e, nello specifico alla tabella 2, relativamente ai fattori di valutazione, si chiede:

- se l'inserimento della voce “sistemi premianti” tra i fattori di valutazioni relativi al Customer service sia dovuto ad inavvertenza, in quanto non prevista nella descrizione del servizio di cui al paragrafo 2.3, lettera b) del citato allegato e, pertanto, non rientri tra i relativi fattori di valutazione;*
- se la voce “sistemi premianti”, in quanto compresa (eventuali meccanismi di incentivazione) tra gli elementi descrittivi della Gestione della rete distributiva fisica di cui al paragrafo 2.3, lettera a) del citato allegato, vada inserita nella tabella 2 e, pertanto, vada considerato fattore di valutazione della stessa;*
- se diversamente da quanto sopra la voce “sistemi premianti” non rientri, in ogni caso, tra i fattori di valutazione.*

RISPOSTA 32

Per *relazioni illustrative*, di cui alla tabella 2 del paragrafo 3.1 dell'allegato C al **capitolato d'oneri**, si intendono possibili ed ulteriori elementi informativi, esplicativi del contenuto del **progetto organizzativo** relativamente alla componente *struttura societaria ed articolazione organizzativa*, che il **candidato** ritenga utile fornire per qualificare il progetto presentato.

Per quanto riguarda la voce *sistemi premianti* di cui all'allegato C al **capitolato d'oneri**, si premette:

- che le istruzioni per la redazione del **progetto organizzativo**, di cui all'allegato C al **capitolato d'oneri**, forniscono al **candidato** degli elementi utili a descrivere il contenuto del medesimo progetto;
- che gli elementi di cui alla alinea precedente non sono esaustivi ai fini dell'elaborazione del **progetto organizzativo**, potendo il **candidato** sviluppare nel medesimo progetto ogni ulteriore elemento che ritenga utile per qualificare il progetto stesso;

- che la tabella 2 del paragrafo 3.1 dell'allegato C al **capitolato d'oneri**, descrive i principali fattori di valutazione del **progetto organizzativo** presentato dal **candidato**, ma non esclude ulteriori e diversi fattori di valutazione comunque qualificanti il progetto medesimo.

Ciò premesso, si sottolinea che l'elemento sistemi premianti, che il **candidato** sviluppa nel **progetto organizzativo**, sia in riferimento alla **rete distributiva fisica** che in riferimento al *customer service*, potrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione di selezione.

QUESITO 33

Con riferimento alla documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, di cui agli allegati A1, A2, A3 del Capitolato d'oneri, si chiede di confermare che il riferimento agli allegati del capitolato tecnico è dovuto a refuso, in quanto lo stesso non è corredato da allegati

RISPOSTA 33

Il riferimento agli allegati del **capitolato tecnico** di cui agli allegati A1, A2, A3 del **capitolato d'oneri** è dovuto a refuso, in quanto lo stesso non è corredato da allegati.

QUESITO 34

Con riferimento all'art. 5.1 del Capitolato d'oneri si evidenzia quanto segue: Il requisito di fatturato (150.000.000,00 di euro) deve essere comprovato da idonea documentazione asseverata da una società di revisione. Al successivo art. 10.2, nella documentazione da allegare alla domanda di partecipazione per dimostrare detto requisito, è richiesta la presentazione di "idonea documentazione" senza specificare se la stessa debba essere asseverata da una società di revisione. Al successivo art. 20.1 (adempimenti successivi alla pubblicazione dell'esito della procedura di selezione) lo stesso requisito deve essere dimostrato attraverso la presentazione di una relazione al bilancio asseverata da una società di revisione. Quanto sopra vale anche in ordine al requisito di cui al punto 5.2. Nel merito si chiedono chiarimenti in ordine alla natura della documentazione in argomento attestante il possesso dei requisiti di cui agli art. 5.1. e 5.2 ed in particolare si chiede conferma circa la necessità di presentare in allegato alla domanda di partecipazioni documentazione asseverata da società di revisione attestante il possesso dei suddetti requisiti.

RISPOSTA 34

I requisiti di partecipazione alla **procedura di selezione**, di capacità economica e finanziaria, di cui al paragrafo 5.1 del **capitolato d'oneri**, e di capacità tecnico-organizzativa, di cui al paragrafo 5.2, lettere a) e b) del **capitolato d'oneri**, devono essere comprovati da idonea documentazione asseverata da una società di revisione contabile tra quelle di cui all'albo tenuto dalla Consob o, per gli operatori di gioco non residenti in Italia, comprovato da documentazione equipollente. Tale documentazione, comprovante il possesso dei suddetti requisiti, deve essere allegata alla **domanda di partecipazione**, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 10.2, lettere a) e b) del **capitolato d'oneri**.

QUESITO 35

Con riferimento all'art. 5.1 ultimo comma del Capitolato d'oneri si domanda se per i soggetti neo-costituiti la capacità economica e finanziaria possa essere semplicemente dimostrata attraverso produzione di dichiarazioni rilasciate da almeno due banche, oppure se gli azionisti di tali soggetti neo-costituiti debbano dimostrare il possesso, anche indiretto da parte del soggetto offerente, del requisito di fatturato di almeno 150.000.000,00 di euro, afferente le attività di gioco.

RISPOSTA 35

Fermo restando che il requisito di capacità economica e finanziaria deve essere comprovato dal **candidato** da idonea documentazione asseverata da una società di revisione contabile tra quelle di cui all'albo tenuto dalla Consob o, per gli operatori di gioco non residenti in Italia, deve essere comprovato da documentazione equipollente, ai sensi del paragrafo 5.1 del **capitolato d'oneri**, qualora il **candidato** stesso sia un soggetto costituito da meno di tre anni, o nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese in cui uno dei raggruppati si sia costituito da meno di tre anni, la capacità economica e finanziaria potrà essere dimostrata attraverso la produzione di idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari ai sensi della legge del 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

QUESITO 36

Con riferimento all'allegato c) punto 3.2.1 si chiede se sussiste la possibilità di operare anche tramite addetti alla funzione di vendita del concessionario non dedicati esclusivamente all'esercizio dei giochi oggetto di concessione e se il conteggio degli stessi, ai fini della valutazione, sia effettuato secondo il medesimo criterio previsto all'articolo in argomento a fronte del quale il numero di tali addetti sia convertito in numero di impiegati equivalenti a tempo pieno.

RISPOSTA 36

Si conferma che, ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell'allegato C) al **capitolato d'oneri**, nel caso in cui gli impiegati alla funzione vendita del **concessionario** esercitano le attività dedicate alla medesima funzione vendita in condivisione con altre attività del **concessionario**, il numero di addetti alla citata funzione vendita deve essere convertito in numero di impiegati equivalenti a tempo pieno.

QUESITO 37

Con riferimento al punto 3.2.1 "Copertura della rete distributiva fisica" dell'Allegato b), si chiede conferma in ordine al fatto che i soggetti che otterranno il risultato di 21.000 (o risultato maggiore che comunque si assume pari a 21.000) otterranno tutti un punteggio pari a 15.

RISPOSTA 37

Si conferma che, ai sensi del paragrafo 3.2.1 dell'allegato B) al **capitolato d'oneri**, al **candidato** che ottiene come risultato il punteggio provvisorio più alto, sono assegnati 15 punti. Se contestualmente più **candidati** ottengono lo stesso suddetto risultato, a tutti questi ultimi **candidati** è assegnato il medesimo punteggio di 15 punti. In ogni caso se il punteggio provvisorio, calcolato secondo le modalità di cui allo stesso paragrafo 3.2.1 dell'allegato B) al **capitolato d'oneri**, risulta essere maggiore di 21.000, esso si assume comunque pari a 21.000.

QUESITO 38

In relazione a quanto richiesto nelle "Istruzioni per la redazione del progetto della rete distributiva" si chiede di chiarire con quali modalità indicare, sui previsti supporti (informatico e cartaceo), i punti fisici non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

RISPOSTA 38

Ai sensi del paragrafo 2.1 dell'allegato B al **capitolato d'oneri**, l'ubicazione dei **punti di vendita fisici** proposti dal **candidato** deve essere riportata su supporto informatico, sulla base del "modulo per l'ubicazione dei **punti di vendita fisici** a copertura del territorio", scaricabile dal sito www.aams.it. Per ragioni di omogeneità nella elaborazione del punteggio da attribuire ai progetti presentati dai **candidati**, deve essere utilizzato esclusivamente tale modulo, anche in caso di eventuale discordanza con il contenuto del sito demo.istat/pop2006.

Non è invece richiesta l'indicazione su tale supporto informatico dell'ubicazione dei **punti di vendita fisici** non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del lotto. Per questi è infatti sufficiente una indicazione quantitativa globale a livello nazionale, come indicato nel paragrafo 2.2.1 dell'allegato B al **capitolato d'oneri**, che può essere aggiunta direttamente al supporto cartaceo derivante dalla stampa del modulo sopra indicato, e deve comunque essere indicato nella sezione "Caratteristiche commerciali" del **progetto della rete distributiva**. Resta inteso che tale ultimo numero deve essere corrispondente ad almeno il 40% dei **punti di vendita fisici** costituenti la **rete distributiva fisica** che il **candidato** si impegna a realizzare, come indicato nel paragrafo 2.2.1 dell'allegato B al **capitolato d'oneri**, e sarà oggetto della verifica finale di realizzazione della **rete distributiva**.

QUESITO 39

VISTA

la risposta n. 8 contenuta nei "Chiarimenti del 26/07/07" secondo cui l'importo complessivo della garanzia di cui al paragrafo 14.3 del capitolato d'oneri e di cui all'articolo 22, comma 2 dello schema di atto di convenzione è pari ad euro 90.000.000,00 (novantamiliardi/00)"

FA PRESENTE

che gli Istituti Bancari, potenziali garanti, eccependo la contraddittorietà massima complessiva (Euro 90.000.000,00) e somma algebrica dei singoli massimali relativi agli specifici obblighi (Euro 60.000.000,00 + 30.000.000,00 + 25.000.000,00 = Euro 115.000.000,00), hanno richiesto alla scrivente l'esatto ammontare delle garanzie da rilasciarsi per ogni singola obbligazione.

Atteso quanto sopra,

CHIEDE

di conoscere l'esatto ammontare dei singoli massimali che compongono la prima garanzia. In particolare, preso atto che il massimale complessivo è stabilito in Euro 90.000.000,00, di confermare che i singoli massimali sono da intendersi ridotti specificando altresì l'esatta misura della riduzione.

Nell'ipotesi in cui questa lettura fosse errata, chiede di conoscere come possa conciliarsi - logicamente e giuridicamente - l'affermazione secondo cui l'importo complessivo della garanzia è pari ad Euro 90.000.000,00 laddove la somma algebrica dei singoli massimali è pari ad Euro 115.000.000,00.

RISPOSTA 39

Si ribadisce quanto già precisato nella formulazione della risposta al quesito n. 8, ovvero che l'importo complessivo della garanzia di cui al paragrafo 14.3 del **capitolato d'oneri** e di cui all'art. 22, comma 2 dello **schema di atto di convenzione** è pari ad euro 90.000.000,00 (Euro novantamiloni/00).

Si confermano altresì i limiti dei massimali previsti della richiamata garanzia per ciascuno degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 14.3 del **capitolato d'oneri** e di cui all'art. 22, comma 2 dello **schema di atto di convenzione**.

QUESITO 40

VISTA

la previsione contenuta al punto f) dell'Allegato A1 "Scheda di domanda di partecipazione presentata da Società di capitali, impresa individuale o società di persone" del Capitolato d'oneri, ovvero sia che il candidato "si impegna a non cedere la quota societaria di controllo nell'ambito dei primi tre anni della concessione, come stabilito all'articolo 6, comma 4 dello schema di atto di convenzione";

RILEVATO

che detto impegno non può essere assunto in proprio dal candidato bensì esclusivamente dalla società che detiene la partecipazione di controllo del candidato medesimo;

CHIEDE

a) se detto impegno debba intendersi come "promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo" ex art. 1381 c.c.. oppure

b) se lo stesso debba essere più propriamente assunto dalla società controllante e, in tale ipotesi, in che forma? Mediante sottoscrizione di un patto a latere della documentazione di gara?

RISPOSTA 40

L'impegno di cui al punto f) dell'Allegato A1 al **capitolato d'oneri** è formulato esclusivamente per le ipotesi in cui il **candidato** si sia impegnato a costituire, ai fini della stipula dell'**atto di convenzione**, una società per azioni, con le caratteristiche di cui ai paragrafi 5.6 e 5.7 del **capitolato d'oneri**.

Nell'ipotesi in cui il **candidato** sia già una società per azioni, diversamente, la dichiarazione di cui al punto f) dell'Allegato A1 non dovrà essere compilata, mentre nella sezione delle dichiarazioni ulteriori rilasciate dal legale rappresentante del **candidato** (pagina 7 dell'Allegato A1 al **capitolato d'oneri**) dovrà essere aggiunto un punto g) così formulato: *“il soggetto (indicare espressamente la ragione sociale) detenente la partecipazione di controllo nel capitale sociale del **candidato**, in data, come da relativo verbale del Consiglio di Amministrazione, si è impegnato nei confronti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a non cedere detta partecipazione di controllo nell'ambito dei primi tre anni di **concessione**, come stabilito all'articolo 6, comma 4 dello **schema di atto di convenzione**”*.

Nel caso in esame, al fine di acquisire informazioni integrative delle dichiarazioni rilasciate dai **candidati** con la **domanda di partecipazione**, resta salvo il potere della Commissione di selezione, previsto dal paragrafo 15.2 del **capitolato d'oneri**, di richiedere copia della documentazione comprovante l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto detentore della partecipazione di controllo nel capitale sociale del **candidato** a non cedere detta partecipazione nei primi tre anni di **concessione**.

QUESITO 41

Posto che, ai sensi del paragrafo 14.2 del Capitolato d'oneri, gli impegni di cui ai paragrafi 14.3 e 14.4 del Capitolato d'oneri medesimo e le relative garanzie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22 dello schema di atto di convenzione, possono essere rilasciati anche da più banche e/o imprese assicurative si chiede di chiarire in quale forma vada prodotta, in tale ipotesi, la relativa documentazione.

In particolare, si chiede di chiarire se, nel caso in cui il candidato si avvalga di più banche e/o imprese assicurative ai fini del rilascio di uno o di entrambi gli impegni e relative garanzie di cui sopra, sia necessario, con riferimento al rilascio di ciascuna garanzia, produrre un solo atto d'impegno sottoscritto da tutti i soggetti garanti e riportante la ripartizione pro-quota del massimale garantito da ciascuno degli stessi, oppure se debbano essere prodotte tante dichiarazioni di impegno separate, una per ciascun soggetto garante con l'indicazione del relativo massimale garantito pro-quota.

RISPOSTA 41

Nell'ipotesi in cui l'impegno a rilasciare le garanzie di cui ai paragrafi 14.3 e 14.4 del **capitolato d'oneri**, ed all'art. 22 commi 2, 3 dello **schema di convenzione**, sia assunto da una o più banche o da uno o più istituti di assicurazione, esso potrà essere documentato sia con la produzione delle relative dichiarazioni di impegno scritte, rilasciate dalle singole banche o dalle singole imprese assicurative interessate, specificanti espressamente i limiti economici di responsabilità che ciascuno di detti soggetti si impegnerà a garantire, sia con una dichiarazione unica, sottoscritta da tutte le banche o da tutte le imprese assicurative interessate, che specifichi espressamente i limiti economici di responsabilità che ciascuno di detti soggetti si impegnerà ad assumersi.

QUESITO 42

VISTA

la definizione contenuta nel "Nomenclatore unico delle definizioni " al n. 24 (giochi numerici a totalizzatore nazionale)

CHIEDE

Conferma che il gioco opzionale denominato SUPERSTAR è classificabile tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale e, quindi, rientra nella definizione n. 24 sopra richiamata.

RISPOSTA 42

Il gioco di cui al decreto direttoriale del 9 marzo 2006 è incluso tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale secondo quanto disposto all'articolo 1, comma 90, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

QUESITO 43

43.1 Si chiede di precisare che la remunerazione dei punti vendita sia pari all'8% del costo al pubblico per colonna e sia a carico del giocatore come previsto dall'art. 14 comma 1 del Decreto Legge 28 dicembre 2001 n. 452 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16.

43.2 Sempre con riferimento al compenso del punto vendita, si chiede di indicare se lo stesso sia comprensivo di IVA.

RISPOSTA 43

La risposta al quesito 43.1, relativamente ai compensi riconosciuti ai **punti di vendita fisici**, è già stata pubblicata ed è disponibile alla voce “RISPOSTA 10”. Resta fermo, inoltre, che i “compensi riconosciuti ai **punti di vendita a distanza**”, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera b), dello **schema di atto di convenzione** sono intesi come i compensi riconosciuti dal **concessionario** ai **punti di vendita a distanza** i quali derivano dall’accordo tra le citate parti.

Si precisa inoltre che l’art. 10, comma 1, punto n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 – istitutivo della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto - testualmente dispone che: “*sono esenti dall’imposta:...6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’Agricoltura e per le Foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate*”. Conseguentemente, il compenso corrisposto al **punto di vendita**, limitatamente alle attività relative alle operazioni di raccolta delle giocate, non è soggetto all’imposta IVA.

QUESITO 44

Con riferimento all’art. 2.4 del Capitolato d’oneri, si chiede come si possa avere certa conoscenza della composizione della rete dei punti concessionari della raccolta del gioco del lotto e, pertanto, avere certezza in ordine al rispetto del requisito richiesto di non sovrapposizione di almeno il 40% dei punti fisici di raccolta. Altresì, non è chiaro come poter aver evidenza del fatto che propri punti di vendita, nel corso della durata della concessione, diventino punti lotto e, pertanto, non possano essere utilizzati in funzione del raggiungimento della percentuale pari al 40% di punti di vendita non sovrapposti con i punti concessionari della raccolta del gioco del lotto.

RISPOSTA 44

Si precisa che il **candidato** è tenuto al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato B del **capitolato d’oneri**, con particolare riferimento ai paragrafi 1.1 e 1.2 del citato allegato, per la redazione del **progetto della rete distributiva**.

L'accertamento preventivo relativo all'appartenenza o meno dei **punti di vendita fisici** alla rete di raccolta dei concessionari del gioco del lotto è onere esclusivo del **candidato** che, peraltro, è altresì esclusivamente responsabile anche dell'esattezza dei dati utilizzati ai fini della redazione del citato progetto.

Ciò premesso, in ogni caso, i **candidati** possono rivolgersi ai competenti Uffici regionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per ottenere informazioni e chiarimenti, riguardo ciascun punto di vendita d'interesse. A tal fine il **candidato** è tenuto ad indicare nella richiesta all'Ufficio regionale gli elementi idonei ad identificare puntualmente ogni esercizio oggetto d'informazione, quali a titolo meramente esemplificativo la sua denominazione commerciale, l'ubicazione, la titolarità, ecc. Le notizie acquisite dai suddetti Uffici hanno mero valore informativo.

Si ribadisce che il **candidato** è sempre e comunque esclusivamente responsabile dell'esattezza dei dati utilizzati ai fini della redazione del **progetto della rete distributiva**.

QUESITO 45

RILEVATO che presso i punti di vendita facenti parte dell'attuale rete di commercializzazione del gioco Enalotto sono stati attivati diritti di gioco attribuiti ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n.248

CHIEDE

Conferma che i giochi numerici a totalizzatore nazionale potranno essere commercializzati presso i seguenti punti di vendita:

- 1. punti di gioco ippico e sportivo ex art. 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n.248 (come già oggi avviene per il gioco Superenalotto);*
- 2. negozi di gioco ippico e sportivo ex art. 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n.248 (come già oggi avviene per il gioco Superenalotto);*
- 3. agenzie di scommesse ippiche e sportive (in analogia con quanto detto per i punti di vendita sub 1) e 2);*
- 4. ogni altro punto di vendita che svolge prevalentemente attività di commercializzazione dei giochi pubblici.*

Se così è, chiede altresì conferma che i sopraindicati punti di vendita, facendo parte della rete distributiva, potranno essere inseriti nell'elenco previsto dall'Allegato B della procedura di selezione e concorreranno alla determinazione del punteggio previsto dal citato Allegato B.

RISPOSTA 45

La **rete distributiva fisica** indica, secondo la definizione di cui al punto 45) del nomenclatore unico delle definizioni della presente **procedura di selezione**, *“la rete attivata e condotta dal **concessionario**, costituita dai punti di vendita fisici e dalla rete telematica”*. Il **punto di vendita fisico**, indica, secondo quanto previsto al punto 40) dello stesso nomenclatore unico delle definizioni, *“il singolo esercizio pubblico, con ubicazione univoca, abilitato alla raccolta dei **giochi numerici a totalizzatore nazionale**; il punto di vendita fisico è identificato con un codice numerico univoco a livello nazionale, attribuito da **AAMS** e non riassegnabile”*.

Si rammenta, altresì, che l'attività di distribuzione dei **giochi pubblici** (definiti al punto 26) del nomenclatore unico delle definizioni) deve essere sempre e comunque esercitata lecitamente, in virtù del prescritto titolo, nel rispetto delle previsioni normative in materia di repressione del gioco anomalo, illecito e clandestino.

L'allegato B al **capitolato d'oneri** fornisce al **candidato** le indicazioni per la redazione del **progetto della rete distributiva** e, in particolare, il paragrafo 1.2 del citato allegato, descrive le caratteristiche dei **punti di vendita fisici**. Si sottolinea che ai sensi del paragrafo 1.2.1 dell'allegato B al **capitolato d'oneri**, la scelta del **candidato** relativa ai **punti di vendita fisici** dovrà articolarsi in modo da comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di esercizi:

- *“bar, tabaccherie, rivendite di giornali, stazioni di servizio autostradali, supermercati e centri commerciali ed ogni altro esercizio frequentato da un buon numero di consumatori abituali o di passaggio”;*
- *“esercizi che osservano orari di apertura estesi e diversificati, per massimizzare le opportunità di accesso al gioco, anche da parte di fasce diverse di consumatori”*.

Si ricorda, inoltre, che la **rete telematica**, di cui al paragrafo 1.4 dell'allegato B al **capitolato d'oneri**, indica, secondo la definizione di cui al punto 47) del nomenclatore unico delle definizioni, *“l'infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati”*. La **rete telematica** è attivata e condotta dal **concessionario**, in conformità con quanto previsto dall'**atto di convenzione**, dal **capitolato d'oneri** e dal **capitolato tecnico**” e *“comprende il sistema di elaborazione, gli apparati di interfaccia per la connessione con le reti telematiche dei punti di vendita a distanza nonché le reti di connessione tra i punti di vendita fisici ed il sistema di elaborazione e tra quest'ultimo ed il sistema di controllo di **AAMS**”*. Il collegamento tra il **sistema di elaborazione** e le **reti distributive**, secondo quanto disposto al paragrafo 4.1 del **capitolato tecnico**, deve essere assicurato, tra l'altro, dalla predisposizione di *“una rete di trasmissione dati, totalmente dedicata, per la comunicazione in modalità online e real time tra i terminali di gioco, installati presso i punti di vendita fisici ed il sistema di elaborazione”*.

QUESITO 46

Nel documento contenente il bando di gara, SIMAP2_Enalotto 29.06.2007 07:36 PM MEST - ID:2007-051391, pagina 13 al paragrafo "IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)" si cita: "Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti".

La scrivente azienda desidera sapere:

- Che cosa si intende per: "sistema dinamico di acquisizione"*
- Che cosa si intende per: "dialogo competitivo"*
- Se per "Documentazione Complementare" si intende quanto contenuto sul sito web di AAMS nelle pagina: Home page -> Bandi di gara -> Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, sotto la voce: "B) Sezione informativa e di supporto". In caso di risposta negativa, che cosa si intende.*
- Che cosa si intende per "documento descrittivo"*
- Se la richiesta ufficiale di tale documentazione risulta condizione essenziale per la partecipazione alla Procedura di selezione.*

La scrivente azienda desidera inoltre sapere se vi sono adempimenti formali necessari da compiere prima della scadenza del Termine per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione e che costituiscono motivo di esclusione.

La scrivente azienda desidera inoltre avere conferma che il Termine per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione rimane fissato nel 28/09/2007 Ora: 16:00.

RISPOSTA 46

Si premette che il bando di gara relativo alla **procedura di selezione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale**, SIMAP2_Enalotto 29.06.2007 07:36 PM MEST - ID:2007-051391, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) n. 126, in data 4 luglio 2007 è stato compilato da questa Amministrazione sulla base del previsto modulo standard, attraverso procedura automatizzata, prescritta dalla Commissione Europea e disponibile al sito www.simap.europa.eu.

Ai sensi del paragrafo 7.1 del **capitolato d'oneri**, la documentazione necessaria per partecipare alla **procedura di selezione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale** è disponibile e scaricabile dal sito www.aams.it. Sul sito istituzionale di **AAMS**, oltre alla documentazione completa di gara, di cui alla voce A) Sezione relativa alla documentazione di gara, è disponibile ulteriore materiale informativo alla voce B) Sezione informativa e di supporto.

Il **candidato**, tra l'altro, può, qualora interessato, ritirare la suddetta documentazione completa di gara (documentazione di gara e materiale informativo di supporto) in forma cartacea, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, presso l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Direzione per i giochi – Ufficio 14° Enalotto ed altri giochi a totalizzatore, Via della Luce 34/a bis – 00153 Roma – Italia. L'ultimo giorno utile per il ritiro della documentazione cartacea, presso questa Amministrazione, è il 21 settembre 2007; tale documentazione continuerà, comunque, ad essere disponibile sul sito www.aams.it.

Si rimanda alla “RISPOSTA 11” per quanto concerne le modalità ed i termini di versamento del contributo di cui alla deliberazione del 10 gennaio 2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si ricorda che non è vincolante il ritiro da parte del **candidato**, presso questa Amministrazione, della suddetta documentazione di gara in forma cartacea: tale modalità è rimessa alla piena facoltà del **candidato** stesso.

Resta confermato che, ai sensi del capitolo 6 del **capitolato d'oneri**, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione rimane fissato nel 28 settembre 2007, ora: 16:00.